

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *La Kone Oyj, la Kone GmbH e la Kone BV sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza del Tribunale 15 luglio 2011 — Zino Davidoff/UAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Causa T-108/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GOOD LIFE — Marchio nazionale denominativo anteriore GOOD LIFE — Uso effettivo del marchio anteriore — Dovere di diligenza — Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 269/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Pethke e J. La-porta Insa, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: I. Kleinakis kai SIA OE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. K. Siotou)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la I. Kleinakis kai SIA OE e la Zino Davidoff SA

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 novembre 2007 (procedimento R 298/2007-2) è annullata.*
- 2) *L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zino Davidoff SA.*

- 3) *La I. Kleinakis kai SIA OE supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Grecia/Commissione

(Causa T-81/09) (¹)

[«**FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), "Accessibilità e assi stradali" in Grecia — Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi — Segreto professionale — Tasso di correzione finanziaria — Margine discrezionale della Commissione — Controllo giurisdizionale**»]

(2011/C 269/101)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente M. Tassopoulou, agente, assistito da C. Meidanis e E. Lampadarios, avvocati, successivamente P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da G. Michailopoulos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C(2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia, per un importo di EUR 30 104 470,47, a titolo del programma operativo «Accessibilità e assi stradali», con decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C(94) 3579, recante approvazione di un contributo del FESR.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C(2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia è annullata nella parte in cui prevede, da un lato, la correzione per un importo di EUR 506 303 a titolo del progetto «Isthmos — Galota» e, dall'altro lato, una correzione per un importo di EUR 684 343 a titolo del progetto «Carrefour de Polymylos (contratto 928)».*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica ellenica supporterà le proprie spese e l'80% delle spese sostenute dalla Commissione europea.*
- 4) *La Commissione supporterà il 20 % delle proprie spese.*

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.